

Comune di Nizza Monferrato (Asti)

**Approvazione Variante parziale specifica al vigente Piano Regolatore Comunale di adeguamento normativo alla scheda di unita' di intervento n. 2.4 del Centro Storico ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s. m. e i.**

IL CONSIGLIO COMUNALE  
(omissis)  
DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m. e i., la Variante Parziale al P.R.G.C. vigente costituita dai seguenti elaborati:

- *Relazione illustrativa adeguato al parere per pronunciamento di compatibilità della Provincia di Asti;*
- *P10 - Schede dettagliate delle unità di intervento nel Centro Storico - (estratto scheda unità di intervento n. 2.4) adeguato al parere per pronunciamento di compatibilità della Provincia di Asti;*
- *Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS;*
- *Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;*
- *Relazione geologico – tecnica;*

2) di dichiarare che la variante non presenta i caratteri indicati nei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e che individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e compatibili con i piani sovracomunali;

3) di dichiarare che la variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

4) di dichiarare che la variante non presenta i caratteri indicati nei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e che individua previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e compatibili con i piani sovracomunali;

5) di dichiarare che la variante soddisfa le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non modifica la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22;
- non modifica la capacità insediativa residenziale complessiva prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente
- non riguarda e quindi non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6) di dare atto che la presente variante rispetta i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;

7) di dare atto che la variante soddisfa le condizioni di cui al comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., in particolare:

- le previsioni normative, oggetto di variante parziale, interessano area interna al centro abitato, come risulta dagli elaborati allegati;

- l'ambito oggetto di variante parziale è dotato di opere di urbanizzazione primaria collegata funzionalmente con quelle comunali, come risulta dagli elaborati allegati;
  - le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, risultano compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti, come risulta dagli elaborati allegati;
- (omissis)